RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII (nuova serie VII) 2022

Iole Fargnoli	Editoriale	7				
Traduzioni						
Otto Lenel	Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fargnoli	11				
Hermann Usener	Giustizia popolare italica. Traduzione di Lorenzo Lanti	79				
	Articoli					
Aurelio Arnese	Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio	109				
Raffaele Basile	Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù	123				
Luca Ceglia	Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto	141				
Lorenzo Lanti	La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate	175				
Stefano Liva	Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C	189				
Saverio Masuelli	Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano	197				
Renato Perani	Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici	221				
Giunio Rizzelli	L' «aequitas» a Sofistopoli. Note sull' «aequitas» nell'antologia di Seneca padre	251				
Francesca Rossi	Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1	269				
Gianluca Zarro	Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum»	311				
Ferdinando Zuccotti	Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsionem» in Alfeno Varo e in Aristone	343				

Rivista di Diritto Romano - XXII - 2022 (n.s. VII) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ Online ISSN 1720 3694 - Print ISSN 2039 9677 - ISBN 978-88-5513-095-0

Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2021

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429
	Varie	
Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «lex Voconia»	469
Elisa D'Anneo, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
Summaria		497
Elenco dei revisori		509

Hermann Usener

Giustizia popolare italica

Traduzione di Lorenzo Lanti

Premessa

La traduzione dal tedesco del contributo 1 di Hermann Usener (1834-1905) a cura di Lorenzo Lanti si propone di facilitarne l'accesso della comunità scientifica di lingua italiana in un momento di vorace interesse per il tema della sacralità. Tale tema ha infatti trovato ampio spazio negli ultimi decenni 2 anche nel dibattito di altre branche del sapere, e in particolare in quello filosofico 3, soprattutto in ragione della qualificazione della sacertas come dimensione a metà strada tra giurisdizione umana e giurisdizione divina, in quanto non facente parte della giurisdizione umana ma al contempo non arrivando ad appartenere a quella divina. Nella sacertà si vuole infatti individuare una traccia storica dell'implicazione della nuda vita nell'ordine giuridico-politico, di cui un esempio emblematico è la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. E della 'Volksjustiz' è espressione l'occentatio affrontata da Usener sulla base delle testimonianze di Plauto e di altre fonti letterarie che ne attestano la ricorrenza sul territorio italico. Chi si presenta davanti alla porta del suo avversario per esprimere pubblicamente riprovazione nei confronti di gesta ritenute di grave turbamento della pax deorum mira a escludere dalla comunità l'autore di tale condotta.

L'utilità dello sforzo di traduzione non è peraltro solo da ascrivere alla riviviscenza di interesse per il tema, ma è anche da vedere nella valorizzazione – a distanza di più di centoventi anni – di un contributo che ha avuto poca eco nella letteratura successiva ⁴. Una possibile

1) H. USENER, *Italische Volksjustiz*, in «Rheinisches Museum für Philologie», LVI, 1901, p. 1 ss. (= ID., *Kleine Schriften*, Leipzig, 1913, p. 356 ss.).

²) Ci si limita qui a menzionare, nell'ambito della ricerca romanistica, i contributi di R. FIORI, 'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuirdico-religiosa, Napoli, 1996, su cui F. ZUCCOTTI, In tema di sacertà, in «Labeo», XLIV, 1998, p. 417 ss., L. GARO-FALO, Studi sulla sacertà, Padova, 2005 e F. ZUCCOTTI, Sacramentum civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano, Milano, 2016.

³) Si veda soprattutto G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 2005; tutti i saggi del filosofo in tema, anche quelli precedenti, sono ora disponibili in G. AGAMBEN, *Homo sacer*, Macerata, 2021.

⁴⁾ Il saggio di Usener non trova menzione nell'ancora oggi fondamentale approfondimento di Edoardo Volterra in tema di *flagitium*: E. VOLTERRA, *Flagitium nelle fonti giu- ridiche romane. Contributo allo studio della terminologia del diritto penale romano*, in «Archivio giuridico», CXI, 1934, p. 39 ss.

ragione della contenuta diffusione del saggio qui tradotto potrebbe rinvenirsi nella circostanza che Usener non fosse un giurista, ma un filologo e storico delle religioni⁵. Nonostante si sia confrontato con un tema di grande rilievo nel diritto penale di età romana arcaica, la circolazione del suo contributo tra gli studiosi del diritto potrebbe essere stata per questa ragione più contenuta rispetto alla produzione di autori più noti nell'ambito della disciplina.

Particolarmente interessanti per il romanista risultano sia il fatto che il saggio viene dedicato a Theodor Mommsen sia l'apprezzamento di Usener per il capolavoro di diritto penale romano ⁶. Usener e Mommsen del resto si conoscevano bene, come dimostra il fatto che Usener ebbe come discepolo il filologo Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931), il quale non solo collaborò con Mommsen subito dopo la sua laurea avvenuta nel 1870, ma ne sposò una delle figlie, Marie ⁷.

Se, nei contenuti del suo saggio, si ispira all'opera penalistica di Mommsen, Usener invoca, per quanto riguarda il metodo, il Thesaurus linguae latinae, i cui lavori erano all'epoca iniziati da qualche anno ⁸, evidenziando la valenza formativa dello sforzo titanico intrapreso da chi vi fosse coinvolto, ma soprattutto l'importanza della ricerca esegetica e filologica per qualsiasi fatica ricostruttiva che coinvolga profili storici.

Il contributo di Usener è stato 'riscoperto' da Ferdinando Zuccotti che da decenni si occupava in modo appassionato di sacertà ⁹. Ora che da qualche giorno ci ha lasciati sono certa che la pubblicazione della traduzione di Lorenzo Lanti nelle pagine della Rivista di diritto romano gli avrebbe fatto grande piacere.

Iole Fargnoli

⁵) Si rinvia a A. DIETRICH, *Hermann Usener*, in «Archiv für Religionswissenschaft», VIII, 1905, p. I ss.

⁶⁾ Il volume era stato pubblicato proprio l'anno prima: Th. MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899. Sull'imprescindibilità del lavoro mommseniano per lo studio del diritto penale romano si rinvia a T. MASIELLO, Mommsen e il diritto penale romano, Bari, 1995 e C. MASI, Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del Römisches Strafrecht, in «Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts» (cur. I. FARGNOLI e S. REBENICH), Berlin, 2013, p. 93 ss.

⁷⁾ S. REBENICH, *Theodor Mommsen. Eine Biographie*, München, 2007, p. 206 riferisce che, ancora prima di frequentarne la casa e conoscerne la figlia, Wilamovitz, affascinato dalla personalità di Mommsen, si era rivolto ai propri genitori il 12 maggio 1873, comunicando la sua volontà di sottomettersi al grande studioso con le seguenti parole: «Ich stelle mich Mommsen, meinem Gebieter».

⁸⁾ Sull'ambiziosa opera, iniziata nel 1893 in Germania, e su come tramite Mommsen iniziarono anche i lavori al vocabolario della giurisprudenza romana classica che dovevano servire come preparazione al *Thesaurus linguae latinae*, si rinvia a M. VARVARO, *La storia del Vocabularium iurisprudentiae Romanae' 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», VII, 2017, p. 255.

⁹⁾ Cfr. supra, nt. 2. Anche la monografia in tema di paelex, data alle stampe nei giorni della sua scomparsa, interseca il tema, là dove la violazione del divieto della paelex di toccare l'ara di Giunione obbligava a un sacrificio riparatore: F. ZUCCOTTI, Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica, Milano, 2022, p. 11.

A Theodor Mommsen Che ha fatto rivivere il diritto penale romano, il 30 novembre 1900 (*)

Theodor Mommsen, nella sua meravigliosa opera di diritto penale romano, [p. 1] ha elargito all'intera disciplina il beneficio straordinario di una trattazione giuridica eseguita in modo rigoroso. Chi come me è convinto del fatto che ogni processo volto a irrogare la pena di morte, dagli inizi fino alla Rivoluzione Francese, si basasse su fondamenta sacrali, dovrebbe chiedersi se alcuni aspetti del diritto penale romano trovino la loro giustificazione nel confronto con tradizioni giuridiche di popoli contigui. Io stesso sono arrivato a questa conclusione non tanto attraverso studi storico-religiosi, ma occupandomi dei fenomeni della cosiddetta giustizia popolare a cui mi ha spinto, in una fase iniziale, un brano dello Pseudolus di Plauto (v. 357 ss). Oggi voglio presentarne solo una piccola parte e trattare alcune tradizioni antiche italiche nel modo più puro possibile, senza legarle a tradizioni di popoli vicini e senza ulteriori implicazioni. Se, come in questo caso, si vogliono riscoprire istituzioni ormai perdute, ciò si può compiere soltanto tramite una precisa ricerca esegetica e filologica. Un popolo nel suo patrimonio linguistico depone l'intera storia del proprio sviluppo, privata e pubblica. È un compito invidiabile quello che è stato assegnato attualmente ai nostri giovani redattori del Thesaurus linguae latinae. Che non dimentichino mai che, pur non dovendo scrivere la storia dei singoli concetti e delle condotte di vita, devono comunque raccogliere, osservare e catalogare scrupolosamente gli atti di questa storia.

La regolamentazione di massima della giustizia popolare consiste nell'esecuzione di una sentenza dettata direttamente dal popolo, come l'esecuzione capitale, la lapidazione, la tortura, ma si basa in alternativa in un nocumento alla reputazione con l'esclusione del condannato dalla comunità sociale e civile. Escludiamo dalle nostre considerazioni quel tipo di giustizia popolare che usiamo chiamare linciaggio in relazione ai precedenti americani nonostante, non solo nell'antica Grecia, ma anche a Roma ci fossero simili azioni di violenza ¹. La giustizia diffamatoria, di cui qui vogliamo parlare, non si ori-

[p. 2]

^{*) [}N.d.T. Il tasso di polisemia che il termine italiano «giustizia» esprime rende necessario precisare che la traduzione sia del titolo sia delle altre ricorrenze nel testo del lemma «Justiz» è nell'accezione di facoltà di giudicare o applicazione della giustizia e non nel senso di giustizia nel suo significato di ideale cui il diritto aspira e per cui la lingua tedesca contempla il diverso lemma «Gerechtigkeit». Nell'approccio traduttivo ad un testo

gina dalla massa popolare ma da singoli individui, tuttavia, l'effetto che si propone ha valore per tutta la comunità: infatti, nel rivolgersi al fatto concreto e ai vicini, cerca di influenzare il verdetto del popolo contro il reo.

Lo stesso concetto tradizionale di giustizia popolare è già di per sé, nella denominazione, in contrasto all'amministrazione legislativamente organizzata dello Stato. Ci sono sempre violazioni del costume e del diritto nei cui confronti i tribunali sono tanto impotenti quanto decisiva è la voce del popolo nella loro condanna. Nessuna legislazione può essere priva di lacune e anche la più completa non può rimanere tale. Il sentimento del popolo verso il costume e il diritto hanno sempre trovato il proprio modo di colmare le lacune della legislazione, onorando direttamente il diritto piuttosto che gli organi statali. Posto ciò, lo Stato che, consolidandosi e rafforzandosi, rivendica per sé l'amministrazione della giustizia, esso deve sia escludere gli atti di autotutela perché sono violazioni da reprimere contro la sua autorità, sia proteggere i propri cittadini da queste azioni.

Questa interpretazione tradizionale corrisponde pienamente ai nostri rapporti ed è valida anche per le condizioni statali e giuridiche sviluppatesi nell'età classica. Anche se il popolo non commina più la condanna, tuttavia è inevitabile che la comunità che ha eseguito un tale atto di giustizia popolare nella forma tradizionale, non troverà alcuna giustificazione per la punizione del trasgressore da parte degli organi di vigilanza o del tribunale. Il popolo [p. 3] non si è mai considerato o immaginato in contrasto con lo Stato. Fin dalle origini, si sviluppa così una contraddizione interna a questo concetto, che si può risolvere soltanto in modo indiretto. Non vogliamo inoltrarci oltre e rimaniamo sulla concezione comunemente accettata.

Anche nello Stato romano, quando si cominciò a mettere per iscritto il diritto e l'amministrazione della giustizia, non si poté che condannare le for-

così poco noto e, allo stesso tempo, così ricco di citazioni da fonti di genere e periodo diverso, ho privilegiato una traduzione letterale, sacrificando talvolta l'eleganza della forma, nel tentativo, però, di rimanere il più aderente possibile al pensiero dell'autore. I rinvii e le spaziature originali sono stati mantenuti, sebbene a volte si ha l'impressione che questi fossero dettati più da ragioni di economia editoriale che ratione materiae. In ogni caso, per facilitare la lettura, si è segnalata la numerazione originale delle pagine in parentesi quadre poste sul margine destro in corrispondenza del cambio di pagina; invece, i rinvii interni compiuti da Usener stesso sono in (); quanto alle note, è stata mantenuta la numerazione originale. Infine, i numerosi riferimenti, spesso abbreviati, alla letteratura primaria e secondaria sono stati risolti e completati secondo il canone moderno per rendere, ancora una volta, il testo maggiormente fruibile al lettore].

¹⁾ Ancora nell'82 a.C. un pretore, Caio Fabio Adriano, a Utica è accusato dai cittadini romani per la sua avidità 'in praetorio suo vivus exustus' (Liv. perioch. 1.86); in Cic. Verr. II, 1.27.70, 5.36.94 ecc., nell'81 a.C. Verre scappò a Lampsaco per la concreta necessità di evitare le stesse accuse dei provinciali indignati (Cic. Verr. II, 1.24.63, 85).

me di auto-difesa che erano in uso. La legislazione decenvirale minacciava di pena capitale ²:

Si quis occentavisset sive carmen condidisset quod infamiam faceret flagitiumque alteri.

'Capite sanxerunt' aggiunge Cicerone; è più preciso lo scoliaste di Persio sulla pena prevista dalla legge ³: essa consisteva nella pena capitale preceduta da una disonorevole fustigazione. Orazio lo conferma nelle note parole dell'*epist*. 2.1.152:

(...) quin etiam lex poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam describi: vertere modum, formidine fustis ad bene dicendum delectandumque redacti.

La pena valeva sia per l'autore del carme offensivo che serviva alla diffamazione di un cittadino, sia per chi lo recitava.

Cicerone sembra riportare fedelmente, in tutti gli elementi essenziali, il testo della legge ma dovette adattare la forma temporale al contesto della frase. E questo è dimostrato da una glossa di Festo, proprio a questo passaggio della 'lex' (p. 181.12 4):

OCCENTASSIT antiqui dicebant, quod nunc 'convicium fecerit' dicimus; [p. 4] quod id clare et cum quodam canore fit, ut procul exaudiri possit; quod turpe habetur, quia non sine causa fieri putatur. Inde 'cantilenam' dici querellam, non <a>cantus iucunditate puto.

La parola 'occentare', che più tardi viene usata tutt'al più per descrivere soltan-

²⁾ Tab. VIII.I (R. SCHOELL, «Legis Duodecim Tabularum Reliquiae», Leipzig, 1866, p. 140) poi Cic. de rep. 4.10.12; in Aug. de civ. 2.9 'nostrae contra duodecim tabulae cum per paucas res capita sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis', cfr. Ibid. 2.12 ss.

³⁾ Schol. ad Pers. sat. 1.123: 'lege duodecim tabularum cautum est ut fustibus feriretur qui publice invehebatur'.

^{4) &#}x27;Occentassint' e nell'interpretazione 'fecerit', ma il linguaggio della legge richiede il singolare; nel Lib. gloss. (Corp. gl. lat. V, p. 228 ss.) è conservato: 'Occentavisset concinnasset condidisset centonizasset' (questo è ciò che rimane di un glossema sul testo del versetto decemvirale, ove si spiega solo il secondo verbo 'condidisset' e si perde la spiegazione di 'occentavisset'). G. FAERNUS, [N.d.T. Ap. Aug.] «Acc. Carmina varia», Parma, 1793, p. 17, così come Paolo [N.d.T. si tratta di Paolo Diacono], ha letto 'querellam' per 'quia illam; inoltre 'non candus incunditatem', per un'altra tradizione manoscritta e Paolo. Invece, per 'cantilena', intesa come canto di scherno, si veda Hist. Aug. vita Aureliani 7.

to il canto di un uccello che porta il malaugurio ⁵, appartiene al latino antico e non viene più usata con accezione autonoma dopo Plauto. Il *Liber glossarum* ne fornisce, oltre alla consolidata spiegazione etimologica di 'contra cantare', anche quella fattuale di 'infame carmen cum certo nomine dicere' ⁶; l'Onomasticon del Vulcanius traduce 'occento' con ἐρεσχελῶ, cioè schernisco. La parola e l'usanza erano ancora di comune utilizzo nel periodo di Plauto. Per esempio, in Plaut. pers. 569 si minaccia il ruffiano:

at enim illi noctu occentabunt ostium, exurent fores.

È molto istruttivo il brano del *mercator* 405 ss. Carino ha portato con sé dal viaggio una bella etera che per comodità e per evitare scandali vuole presentare alla madre come una serva in dono; il padre, però, si innamora della ragazza e cerca di tenerla nascosta dagli occhi di sua moglie. A questo scopo egli giustifica il suo rifiuto di portare la ragazza in casa con queste argomentazioni:

(...) Quia illa forma matrem familias flagitium sit si sequatur; quando incedat per vias, contemplent, conspiciant omnes, nutent, nictent, sibilent, vellicent, vocent, molesti sint; occentent ostium: impleantur elegeorum ⁷ meae fores carbonibus. atque, ut nunc sunt maledicentes homines, uxori meae mihique obiectent lenocinium facere. nam quid eost opus?

[p. 5]

Più avanti (p. 12 ss.), incontreremo una prova indiretta.

L' 'occentatio' è dunque la declamazione in pubblico di accuse che toccano il profilo morale, svolta davanti alla porta di casa della persona aggredita, e persegue la manifesta intenzione di fare riconoscere come tale alla popolazione un componente [N.d.T. fino a quel momento] onorevole e togliergli così il fondamento della comunità, della fiducia e della credibilità. Tale declamazione accusatoria andava compiuta «ad alta voce e con un tono cantilenante, in modo da poter essere sentita da lontano». E Festo continua: «que-

⁵) Al posto del più usuale 'occinere', come in Amm. r.ges. 30.5.16: 'bubo...occentans funebria'; la Glossa testimonia il frequente utilizzo di 'occentare: male ominari' (Corp. gl. lat. 7.13). 'Occentare' è utilizzato in Plaut. Curc. 145 per indicare una serenata notturna.

⁶⁾ Corp. gl. lat. V p. 228.30-31, cfr. VII p. 13.

⁷) Per ^{*}elogium' nell'elenco dei peccati commessi da qualcuno cfr. Corp. gl. lat. 6.382, oltre a Tert. apolog. p. 22.150 (TERTULLIANO, Apologeticus adversus gentes – a cura di S. Haverkamp –, Brittenburg, 1718) e Arnob. 4.36 p. 257 [N.d.T. ARNOBIO, Disputationum adversus gentes libri VII – a cura di J.K. Orelli –, Leipzig, 1816].

sto è ingiurioso perché, anche senza conoscere ulteriori fatti, si suppone che non accada senza motivo» (cioè sia giusta). Con questa osservazione Festo, intenzionalmente o meno, commenta la definizione che la legge stessa aveva dato della declamazione di biasimo punibile '(carmen): quod infamiam faceret flagitiumve alteri. L'uso di questi vocaboli testimonia il loro imprestito dalla legge antica. Si tratta del concetto di 'flagitium', particolarmente importante in questo contesto.

Dalla scuola siamo soliti usare questa parola come azione riprovevole o vergognosa. In contrapposizione a 'scelus' e 'facinus', il cui effetto appare prima di tutto nel danneggiare altri, il 'flagitium' è un atto illecito che arreca danno solo a chi lo compie e che mina il suo onore e patrimonio 8. Questo significato in origine e per molto tempo non aveva caratterizzato la parola. Nel nostro passaggio, 'flagitium' viene equiparato ad 'infamia'; infatti, non si esclude la possibilità che Cicerone, per evitare un fraintendimento della parola, che in connessione con 'facere' i suoi contemporanei potevano interpretare nell'accezione più recente, abbia aggiunto nella spiegazione il sinonimo 'infamia' (cfr. infra, p. 18), che anche Scaligero ha cancellato, senza ulteriori indugi, [p. 6] nella sua produzione del testo della legge (cfr. nt. 9).

Il significato più antico che qui emerge è quello legato alla nozione di vergogna, che nasce sia da un'azione indecente sia da un'omissione oppure da una situazione imbarazzante 9. La si trova spesso in Plauto. Per esempio, insieme a est o sit, come in merc. 406 (vd. supra, p. 4), mil. 697: 'flagitiumst si nil mittetur², bacch. 97.1164, cas. 902, Pseud. 1248,

poen. 965: nam tuom flagitiumst tuas te popularis pati servire ante oculos, domi quae fuerint liberae.

Allo stesso modo, in Terenzio (heaut. 922, and. 101.422) e in Lucilio 1.16. 570: 'contra flagitium nostrae re bello vinci a barbaro'.

In netto contrasto invece il lamento di Stasimo in trin. 1035, in cui si rappresenta così l''honor' e il 'flagitium':

⁸⁾ Già in Tac. Germ. 12, si contrappone 'scelera' e 'flagitia'. In Aug. De doctr. Christ. 3.16 si legge: 'quod autem agit indomita cupiditas ad corrupendum animum et corpus suum, flagitium vocatur: quod autem agit ut alteri noceat, facinus dicitur. Et haec sunt duo genera omnium peccatorum, sed flagitia priora sunt (Cfr. Isidor. orig. 5.26 che, come in Agostino, divide il peccato in vizio e crimine).

⁹⁾ Cfr. Scaliger su Festo s.v. 'occentare', p. 110.27 [N.d.T. FESTO, De verborum significatione – a cura di J. Scaliger –, Saint-André, 1575].

ambitio iam more sanctast, liberast a legibus; scuta iacere fugereque hostis more habent licentiam: petere honorem pro flagitio more fit,

questo significato soggettivo non deve essere frainteso in *cas.* 875 ss., dove Olimpio, dopo il tentativo non riuscito di far valere i suoi diritti coniugali nei confronti di colei che ritiene Casina, esce e si lamenta in anapesti agitati:

Neque quo fugiam neque ubi lateam neque hoc dedecus quo modo celem Scio: tantum erus atque ego flagitio superavimus nuptis nostris, ita nunc pudeo atque ita nunc paveo atque ita inridiculo sumus ambo.

La sensazione di vergogna ('pudeo') è la conseguenza interiore del 'flagitium', la perdita del gioiello ('dedecus') ¹⁰ finora indossato con onore, indifferentemente se reale o figurata, è la sua conseguenza esteriore. Nelle bacch. 379 ss. il vecchio pedagogo si lamenta:

neque mei neque te tui intus puditumst factis quae facis quibus tuom patrem meque una, amicos, adfinis tuos Tua infamia fecisti gerulifigulos ¹¹ flagiti.

[p. 7]

Pistoclero, con le sue azioni oltraggiose, porta vergogna e disonore a tutti i parenti e amici, e la sua infamia diventa per loro 'flagitium'; cfr. cas. 991: 'qui etiam me miserum famosum fecit flagitiis suis'.

In Turpilio 161 s. [N.d.T. «Comicorum romanorum praeter Plautum et Terentium fragmenta» (cur. O. Ribbeck), Leipzig, 1873]:

meretricem quae te, semel ut nactast, semper studuit perdere detegere despoliare opplereque adeo fama ac flagitiis,

l'equiparazione fra 'fama' e 'flagitium' lascia poco spazio a dubbi sul significato, così come in Plaut. men. 901:

¹⁰) Il significato di 'dedecus' risulta chiaro da molte occorrenze. Una ragazza impura perde il diritto alla corona nuziale e non può più indossare gli ornamenti dei capelli e del vestito: questi appartengono soltanto ad una ragazza irreprensibile. Armi e distintivi vengono strappati al soldato. Quindi, come dimostra la formazione della parola, 'dedecus' è la privazione di ornamenti o ciò che questa privazione comporta; cfr. Plaut. Amph. 882 s.: 'ita me probri, stupri, dedecoris a viro argutam meo'; Stich. 72: 'sine dedecore et scelere summo'; Cic. de leg. 2.9.22: 'periurii pena divina exitium, umana dedecus' ecc.

^{11) &#}x27;Figulus' trasformerebbe i parenti innocentemente coinvolti in complici attivi. Per questo T. BERGK, in «Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft», X, 1852, col. 332, propone 'feruligerulos'.

parasitus qui me complevit flagiti et formidinis

il collegamento con 'formido'.

La solida, quasi formulare, connessione tra flagitium e damnum è particolarmente istruttiva:

Plaut.	merc. 237 s.	ait sese illius opera atque adventu caprae
ibid.	421 s.	flagitium et damnum fecisse haud mediocriter multo edepol si quid faciendumst facere damni
		mavolo quam opprobramentum aut flagitium mu-
		liebre ec ferri domo'
ibid.	784	non miror si quid damni facis aut flagiti
Plaut.	bacch. 1032	quam propter tantum damni feci et flagiti
Plaut.	Pseud. 440	nam tu quod damni et quod fecisti flagiti, populo
		viritim potuti dispertirier

Per l'homo frugi romano non c'è niente di più riprovevole [N.d.T. Letteralmente: l'homo frugi romano non ha nulla da evitare con più paura di] di una perdita di denaro ('damnum') e di onore ('flagitium'): cfr. Ter. Phorm. 271: 'culpam..., ex qua re minus rei foret aut famae temperans'. L'aggiunta di 'damnum' all'espressione 'flagitium facere' salva la formula dall'essere intesa nel senso di «compiere un atto vergognoso»: 'flagitium facere', infatti, può essere inteso qui solamente nel senso di «causare uno scandalo, recare disonore». 'Flagitium' descrive lo stato che segue la perdita di onore in Plaut. bacch. 1011: 'nam ducentis aureis Philippis redemi vitam ex flagitio tuam', ove il 'flagitium' priva l'interessato della sua esistenza umana (cfr. ibid. 998). Non meno chiarificatrici sono le parole d'invettiva '*flagitium hominis*' (cfr. Plaut. asin. 473, cas. 151.551, men. 489. [p. 8] 709) e 'stabulum flagiti' (Truc. 587, cas. 158 s.).

Poeti e scrittori, nei quali era vivo il senso proprio dell'espressione, hanno anche più tardi fatto emergere questo significato della parola: Ennio, trag. 426: 'flagiti principiumst nudare inter cives corpora', Lucil. 1050: 'qui et poscent minus et praebebunt rectius multo et sine flagitio', Cic. de leg. 1.24.62: 'hortari ad decus, revocare a flagitio', Id. epist. fam. 9.22.1: 'si quod sit in obscenitate flagitium' (cfr. par. 3.4), Sall. bell. Iug. 38.9: 'quae - gravia et flagiti plena erant', Id. hist. III. fr.48: 'torpedo qua non gloria movemini neque flagitio' (cfr. ibid. 13), Prop. 3.32.12: 'posses in tanto vivere flagitio?', Hor. Sat. 2.4.82: 'vilibus in scopis ... quantus consistit sumptus? Neglectis flagitium ingens', Liv. 44.4.7: 'neque manere in ugo inopi neque regredi sine flagitio atque etiam periculo ... poterat', Tac. ann. 14.14: 'et eius flagitium est, qui pecuniam ob delicta potius dedit quam ne delinquerent, ibid. 16.4: 'fortasse laetabantur per incuriam publici flagitii, Id. Germ. 6: 'scutum reliquisse parecipuum flagitium', Front.

p. 233: 'nihil ... a me admissum, quod dedecori aut probro aut flagitio floret', Aug. de doctrina christiana 3.20: 'talares et manicatas tunicas habere apud Romanos veteres flagitium erat, nunc autem honesto loco natis, cum tunicati sint, non eas habere flagitium est (cfr. III.18). L'aggettivo 'flagitiosus' «coperto di vergona, vergognoso» che compare solo nel VII secolo dalla fondazione di Roma 12, ha sempre dato attestazione di questo significato.

Il passaggio dal significato arcaico al più recente, cambiamento che trova analogie nell'utilizzo delle parole correlate 'probrum' e 'dedecus' (cfr. nt. 10), è già predisposto in Plauto, così come attraverso il plurale 'flagitia' (bacch. 166, [p. 9] 376, 498, men. 719, 733, ma anche Ter. heaut. 1037, eun. 1022, and. 379, 721), che in alcune azioni porta a comprendere le cause del 'flagitium', così come attraverso il nesso con 'facere', su cui il significato consueto del verbo doveva esercitare una certa influenza: 'hoc tantum flagitium facere' (Plaut. bacch. 108), 'flagitium facere' (Plaut. cas. 853), 'magnum flagitium facere' (Plaut. poen. 609), 'flagitium maximum fec? (Plaut. cas. 548, similmente a Ter. eun. 1013, and. 408; cfr. anche Ter. Phorm. 770: 'dum aliud aliquid flagiti conficiat') e nel plurale 'tua flagitia quae facis' (men. 730), 'istaec flagitia facere' (ibid. 652). Non dobbiamo trascurare il fatto che in quest'ultima connessione e significato 'flagitium' non appare mai senza determinazione pronominale o aggettivale; anche il semplice plurale in Plauto presenta una tale aggiunta: 'istaec tua flagitia' (men. 719, 733), 'istaec' (bacch. 166), 'tua flagitia et damna' (ibid. 376) 'sua' (ibid. 498). Solo in casi isolati 'flagitium' viene presentato al plurale senza aggettivi ad indicare un'azione disonorevole:

Plaut. Id. Id.	trin. 643 Amph. fr. 15. mil. 508 s.	ut virtute eorum anteperta per flagitium perderes manufestum hunc optorto collo teneo furem flagit quin concubinam erilem insimulare ausus es probri pudicam meque summi flagiti
Ter.	heaut. 929	hic per flagitium ad inopiam redigat patrem

Terenzio sembra il primo a dire 'flagitium facimus' senza alcuna aggiunta (Ter. eun. 382); infatti che qui non si intenda dire «noi provochiamo uno scandalo» è dimostrato dalla risposta di Cherea 'an id flagitiumst, si in domum meretriciam

¹²⁾ Cfr. Cic. Verr. I, 15.45: 'turpia ac flagitia' (vd. anche 13.37, 15.44), II.1.12.32: 'turpissimum et flagitiosissimum' (vd. anche 24.63, 30.76, 36.92, II.32.78, 54.134, 78.192, V.83.86, 36.94), Tusc. disp. 4.32.68, de off. 3.32.115, ep. ad Att. 7.15.3 ecc. Nel Lib. gloss. 'flagitiosus' è utilizzato per parafrasare il termine 'impudicus' di seguito (alla nota 48) discusso (cod. Vat. Palat. 1773, p. 158): cfr. Corp. gl. lat. V.212.16. Il significato nelle fonti giuridiche è chiaro, ad es. D. 18.1.35.2: 'quia nec societas aut mandatum flagitiosae rei ullas vires habet' (cfr. anche D. 46.1.70.5).

deducas'. Da allora il significato più recente si è imposto e in singoli autori come Cicerone ha praticamente soppresso quello precedente. Ma il significato più antico continua ad avere effetto, almeno nella misura in cui l'effetto dell'azione di procurare disonore è rimasto sempre presente in capo all'autore. L'indizio più evidente è dato dal fatto che l'espressione 'flagitium facere' non ammette mai un riferimento alla seconda persona colpita dal fatto.

Con il concetto di vergogna e perdita dell'onore non siamo ancora arrivati al significato originale della parola. Il concetto astratto suggerisce di trarre conclusioni circa un contenuto concreto originario. E ciò che supponia- [p. 10] mo, viene confermato da alcune applicazioni, che troviamo in Plauto:

- flagitium quidem hercle fiet, nisi dos dabitur virgini trin. 612 merc. 417 neque propter eam quicquam eveniet nostris foribus flagiti 13 Curc. 198 flagitium probrumque magnum, Phaedrome, experge facis: bene monstrantem pugnis caedis, hanc amas nugas meras
- *Epid.* 516 flagitio cum maiore post reddes tamen

dove già Douza [N.d.T. autore delle «explanationes Plautinae», Leiden, 1587] aveva correttamente osservato 'id est pipulo, seu efflagitatione et convicio: non dedecore, ut vult Lamb(inus)' 14. In tutti questi accostamenti 'flagitium' può significare solamente un'azione visibile o udibile di pubblica accusa o diffamazione, causata da un atto sanzionabile e questo, in quanto in origine è il presupposto della vergogna soggettiva, deve essere il suo primordiale significato.

Il significato antico appare ancora più chiaro nel verbo 'flagitare'. Esso viene considerato sinonimo di 'postulare' e 'poscere' e ciò può essere anche accettato con alcune limitazioni nell'utilizzo più recente. La restrizione (del significato) è determinata da un concetto secondario che la parola non ha perso. I Glossari bilingue traducono con μετὰ βοῆς ο βιαίως ἀπαιτείν 15. Un glossario diffuso (Corp. gl. IV.343.18) spiega 'flagitat: commonet (o commovet) vel cum clamore exposcil, Lib. gloss. (V.201.11) 'flagitat: cum clamore interrogat. Proprie

¹³⁾ Al posto della bella etera che il figlio portava con sé, il vecchio vuole comprare alla moglie una donna anziana adatta alle faccende domestiche (v. 413 ss.), (supra, p. 4): in tale caso, non c'è da temere, come sarebbe per l'etera, che davanti alla casa si svolga una 'occentatio' e che la porta sia ricoperta di versi di scherno (v. 408, supra, p.4).

¹⁴) Anche I. GULIELMUS, *Plaut. Quaest.*, Paris, 1583, p. 95, e Pareus nel lessico plautino N.d.T. Il riferimento è al «Lexicon Plautinum» composto da Philippus Pareus nel 1614] avevano correttamente compreso il brano; cfr. anche Malaspina in J. Gravieus su Cic. ep. ad Att. 7.15. p. 720. [N.d.T. Usener sembra rifersi all'edizione dell'epistolario ciceroniano curata da Leonardo Malaspina (Verona, 1563) le cui lectiones si rinvengono in calce al commentario compiuto da J.G. Graevius].

¹⁵⁾ Cfr. Corp. gl. lat. VI p. 455.

autem est flagitare debitorem in publico saepius interpellare'. Plauto ha già usato una volta il verbo nel significato più comune: merc. 177: 'quom malum audiendumst, flagitas me ut eloquar', altrimenti lo usa soltanto come sollecito di debitori morosi:

poen. 539	neque nos quemquam flagitamus neque nos quisquam	
_	flagitat	
Pseud. 555	namque edepol si non dabis, clamore magno et multo flagita	[p. 11]
	tabere	
ibid. 1145	sed tu bone vir flagitare saepe clamore in foro, quom libella	
	nusquamst, nisi quid leno hic subvenit tibi	
men. 48	quia illum clamore vidi flagitarier ¹⁶ .	

È importante notare che nei tempi più antichi il 'flagitare' si legasse soltanto ad un complemento oggetto personale, mai ad un accusativo neutro della cosa richiesta, poiché Plauto e Terenzio non conoscevano ancora i composti 'efflagitare' e 'reflagitare' che richiedono l'oggetto neutro. Questo uso linguistico più antico è stato sostituito dal conosciuto uso più recente solo successivamente. Ne è testimone Catone nel discorso per la lex Voconia ripresa in Gell. 17.6.1: 'eam pecuniam viro mutuam dat; postea, ubi irata facta est, servum recepticium sectari atque flagitare virum iubet' (cfr. anche Cic. ep. fam. 9.8.1 a Varrone sui libri annunciati de lingua latina e i suoi quattro libri dedicati alla Academia 'exspectatione promissi tui moveor ut admoneam te, non ut f l a g i t e m. Misi autem ad te quattuor admonitores non nimis verecundos...qui metuo ne te forte flagitent; ego autem mandavi ut rogarent', Brut. ep. 1.17.1: 'quoniam me flagitas, coactu tuo scribam quae sentio', Petr. 92: 'non minore clamoris indignatione Gitona flagitabant', Tac. hist. 1.53: 'mox compertum pubblicam pecuniam avertisse ut peculatorem flagitari iussit' (qui si tratta di un'accusa infamante in tribunale), Apul. apol. 75: 'cum undique versum tabulis flagitaretur et quasi insanus ab omnibus obviis teneretur, 'pax' inquit, negat posse dissolvere', Tertull. Adv. Marcionem 4.5: 'itaque et de his Marcion flagitandus quod...'. È particolarmente significativo un passo di Cicerone nelle Verr. II, 5.36.94: 'tum imperator ab isto praepositus Cleomenes flagitabatur' (che si nascondeva a casa sua cfr. 35.92 – ed era circondato dalla folla minacciosa): egli veniva invitato ad uscire per essere insultato o addirittura subire atti di linciaggio. Quando Cipriano (ad Demet. 12) scrive: 'adhuc insuper dei servos ... iniustis persecutionibus flagi- [p. 12] tatis', fa uso del verbo per sottolineare il carattere disonorevole della punizio-

^{16) &#}x27;Flagitator' è quindi colui che ingiunge fastidiosamente e irruentemente il pagamento del debito, debito come Plaut. cas. rol. 24: 'ne quis formidet flagitatorem suom' e Gell. 17.6.10, rendono nei glossari con ἐκζητητής ed 'exactor'. Plauto dice scherzosamente in most. 767: 'Sol semper hic est usque a mani ad vesperum, quasi flagitator astat usque ad ostium'.

ne. Anche Lucifero di Cagliari (Ed. W. HARTEL, Wien, 1863, p. 221.18): 'tu qui nos ingentis supercilii esse flagitas' riuscì ad usare la parola nell'antico significato di «calunniare» e collegarla ad una proposizione oggettiva contro l'uso linguistico corrente ¹⁷.

Noi possiamo ora aggiungere un'istruttiva applicazione del termine a Plauto dopo aver apportato plausibili miglioramenti. In *Epid.* (1.2.112 s.), Stratippocle si rivolge invano al suo amico Cheribulo chiedendo un prestito. Cheribulo si giustifica con la sua assoluta mancanza di credito: 'quin edepol egomet clamore differor 18 difflagitor' 19 (v. 118).

Da ogni parte i creditori lo assalgono, compiono scene di 'flagitatio' nei suoi confronti con i soliti urli ('clamore'), rendendolo noto a tutti. Come luogo di questi eventi viene scelto, come si legge in Plaut. Pseud. 1145, quello più popoloso, cioè il mercato. Su ciò il richiedente deluso basa la sua risposta amara:

malim isti modi mi amicos forno occensos 20 quam foro

¹⁷) C.I. 1.3.10.2: 'si multitudo violenta civilis apparitionis exsecutione et adminiculo ordinum possesorumve non potuerit flagitari' corretto nel CTh. 16.2.31 'praesentari', perdendo così una sottile modifica del significato contenuto nella lezione del Codice Giustinianeo, cioè «quando la folla violenta non potesse essere convocata (in giudizio)».

^{18) &#}x27;Differere' è tradotto con 'dictis' in Plaut. Pseud. 359; 'oratione' in Ter. and. 408; 'pipulo' in Plaut. aul. 446; 'rumoribus' in Petr. 10, Tac. ann. 1.4; 'sermone' (Caecilius v. 157), 'sermonibus' (Lucil. 5. 913-914), senza ulteriori termini in Tac. ann. 3.12. Il significato è fissato da Plaut. trin. 689: 'ut inops infamis ne sim, ne mi hanc famam differant' e Prop. 1.4.21: 'et te circum omnis alias irata puellas differet'. L'analogia di passaggi come in Plaut. cist. 208: 'feror differor distrahor diripior' è quindi da non considerare.

¹⁹⁾ Così ha scritto Leo [N.d.T. si tratta di Friedrich Leo, autore di un'edizione critica delle commedie plautine nel 1895-1896], seguendo il mio suggerimento, nella sua edizione (1895) invece di diffatigor. Tuttavia già F. Skutsch nella sua tesi di abilitazione De nominibus latinis suffixi –NO- ope formatis (Breslau 1891) p. 10 ss. era arrivato a questo miglioramento; cfr. ID., Plautinum, in «Rh. Mus», LIV, 1899, p. 484; ID., Ein Prolog des Diphilos und eine Komödie des Plautus, in «Rh. Mus», LV, 1900, p. 279. Vorrei credere che la parola sia contenuta anche nella glossa altrimenti incomprensibile del Lib. gloss. (Corp. V.188,16) deflagrari devulgari; io sospetto difflagitari: divulgari, (quest'ultimo si ritrova nel Manoscritto di S. Gallo).

²⁰⁾ I manoscritti furno mensos (mersos per la Vulgata). Proprio a causa dell'accento Plauto avrebbe dovuto scrivere forno, come hanno argomentato etimologicamente Scaligero e Bücheler, in A. FLECKEISENS (a cura di), Jahrbücher für classische Philologie, 18, 1872, p. 117 s. La formazione del participio risulta da Fest. p. 201.5 [N.d.T. In generale, l'edizione utilizzata per Festo è «Sexti Pompei Festi de verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome», ed. K.O. MÜLLER, Leipzig 1839]: 'ob preaepositione antiquos usos esse pro AD testis est Ennius, quom ait l. XIIII (v. 388 Vahlen) omnes occisi obcensique in nocte serena id est accens?'.

Le ingiurie disonorevoli dovrebbero essere cotte nel forno col fuoco più che al mercato. La metafora, che esprime l'effetto dell'ingiuria come una bruciatura ci risulterà in seguito comune (p. 14). Qui oltre il gioco di parole tra forno e foro c'è anche l'eco fonetico tra 'occensos' e 'occentatio'. Il poeta si concede, per amplificare il concetto di 'differor', la nuova forma 'difflagitor'.

I vecchi grammatici romani dovevano conoscere ancora il significato effettivo delle nostre parole. Il commentario di Terenzio di Donato contiene molte osservazioni che non lasciano dubbi. Nel Phormio 2.3.351-371, il parassita omonimo solleva lamentele contro l'infuriato Demifone, scambiando il ruolo dell'accusato con quello dell'accusatore innanzi alle sue orecchie: Donato osserva all'inizio (p. 467 ed. Lindebr.): 'haec est flagitatio. Quae etiam nomen tumultuose prosequitur (così cod. Voss. 21, 'persequitur' nella Vulg.) atque exagitat. Ideo callidus sycophanta patrisfamilias proprium nomen non solum invidiose infert sed etiam repetit'. Non si tratta in questa scena di una richiesta di denaro, ma piuttosto di una accusa contro il vecchio Demifone di avere trascurato i doveri familiari, di essere avido (v. 358) e di avere una mentalità immorale ('inliberaliter' v. 371). E così si legge nell'ulteriore passaggio del v. 384 p. 470 [N.d.T. dell'ed. Lindebr. di Donato]: 'populari quadam vulgarique flagitatione (oppure fatigatione) utpote scurra respondit (cioè Formione)'. L'antico commentatore interpretava quindi 'flagitatio' generalmente come atto pubblico di diffamazione. Ancora più significativo è Ter. and. 87: 'modo quid dissignavit', dove Donato a p. 250 si lascia trascinare dall'erudita insensatezza: 'puto ergo designationem contractionem aut conductionem populi in unum intellegi. Hoc enim contingit ei, qui aliquo flagitio populi in se oculos et ora convertit et spectaculo est vulgo'. Per quanto riguarda le parole riportate sopra (p. 9) Ter. eun. 382: 'flagitium facimus' si legge a p. 134: 'FLAGITIUM more militari dicitur res flagitatione hoc est increpatione digna. Nam flagitatio a strepitu dicitur, unde flamma et flagella et flagitare (oppure flagrare) id est personare intellegimus dici. Nam haec omnia sine sonitu crepituque non sunt'.

to

[p. 14]

[p. 13]

Si deve, però, rilevare l'importanza dell'ultima osservazione per quanto essa sia singolare. Il nesso tra 'flagitium flagrare' e 'flamma' era conosciuto nel latino antico. In una atellana di Pomponio v. 101 (ed. Ribbeck) c'è un'assonanza con 'domus haec fervit flagiti' e similmente Plauto (as. 937): 'maxumo ego ardeo flagitio', come insulto lo stesso Plauto (rud. 733): 'flagiti flagrantia'.

Su questo esempio si sono più tardi sviluppati dei noti detti metaforici: Cic. Verr. I, 15.43: 'gravi diuturnaque iam flagramus infamia', Cic. ep. ad. Att.

²¹) Devo gli approfondimenti sulla traduzione di Donato al Dr. Rabbow. [N.d.T. Paul Rabbow studiò a Göttingen e Bonn, dove conseguì il dottorato nel 1897 sotto Anton Elter, Franz Bücheler e Hermann Usener. L'argomento della dissertazione era proprio un approfondimento esegetico del commento di Donato a Terenzio].

4.17.2: 'consules flagrant infamia', Hor. Sat. 1.4.125: 'flagret rumore malo'; in questo contesto 'invidia' non è una sensazione soggettiva ma un'emozione sentita dalla comunità; cfr. Cic. pro Cluent. 49.136: 'cum invidia flagrare tordo senatorius', Cic. pro Sest. 67.140: (L. Opimium) flagrantem invidia propter interitum C. Gracch? e 'invidia conflagrare' di Cic. pro Mil. 27.75, Liv. 24.26.3, 40.15.9; inoltre si trova 'invidiae incendio confl.' in Cic. in Cat. 1.11.29 o Liv. 40.5.1: 'huius atrocitas facinoris novam velut flammam regis invidiae adiecit' (cfr. Liv. 39.6.4: 'ne incendio alieni iudicii, quo L. Scipio damnatus erat, conflagraret 22. La stessa metafora Toup l'ha mostrata nel greco ²³ φλέγειν: Aristofane Ach. 665: δεῦρο Μοῦσ' ἐλθὲ φλεγυρὰ πυρὸς ἔχουσα μένος, ἔντονος 'Αχαρνική; Cratino in Athen. VIII p. 344 («Fragmenta Comicorum Graecorum», ed. A. MEINEKE, Berlin, 1857, p. 43): Λάμπωνα τὸν οὐ βροτῶν ψῆφος δύναται φλεγυρὰ δείπνων ἀπείργειν: dove ψῆφος φλ. è una votazione che annienta. Nello stesso modo interpreterei, nonostante Jacobs [N.d.T Il riferimento è allo studioso di filologia classica Rudolf Jacobs] lo intenda dal punto di vista medico, il φλέγμα (pus atque venenum) dell'ep. di Giulian. Anth. Pal. 7.70: άλυσκάζουσαι ίάμβων ἄγριον 'Αρχιλόχου φλέγμα Λυκαμβιάδες.

Il nesso tra 'flagitare' e 'flagrare', così come era interpretato dagli antichi latini, è indubbiamente tenue; si basa su una etimologia popolare mediata da questa evidente metafora. Noi dobbiamo determinare la vera origine e la relazione della parola per arrivare alla cognizione del significato e al suo uso originale. In effetti, ci si arriva da 'flagellum' e dal precedente 'flagrum' come riportati da Donato. In esse c'è la forma più semplice della radice flag-. Così [p. 15] come tag- «toccare» in 'tetigi' e 'integer' (come i composti 'flag-ero' 'flagrum'), ricevono un aumento nasale in 'tango', la vocale viene allungata in 'contages contagium contagio', così è flag- più sviluppato, come John Schmidt ha ipotizzato, nasale da 'fligere' (cfr. goth. «bliggvan») 24 e con l'allungamento vocalico di flagin 'flag-itare' e 'flag-itium'. Il vocabolo corrispondente in tedesco è «bleue» o «pliuwan», che l'etimologia popolare, senza intenzione, usa per «colpire fino a diventare blu». Da allora in poi, 'flagitare' significa, in analogia con 'agere' e 'agitare' picchiare e 'flagitium' il percuotere. Questo significato originale è an-

²²) Cfr. Faber, In Liv. 22.35.3.

²³) TOUP, Opusc. crit. 2.203, in Emend. In Suid. 3.201; ELMSEY, Ar. Ach. 665; Cfr. Hesychii Alexandrini Lexicon: φλεγυρὰ: ὑβριστική, λαμπρά.

²⁴) L. MEYER, Vergl. Gram. 2.216; J. SCHMIDT, Zur Geschichte des indog. Vocalismus, 1.108; cfr. J. GRIMM, Deutschen Wörterbuch, 2.111: ciò che A.F. POTT, Wurzel-Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 3, Detmold, 1873 p. 553 s. adduce a proposito di 'flagitare flagitium, può servire a dimostrare che l'osservazione e l'esegesi sono requisiti indispensabili anche per l'etimologia. L'antico autore del Lexilogus lo sapeva meglio di molti linguisti che lo guardano con supponenza.

cora dimostrabile? Non voglio dar peso ad una glossa degli Hermeneumata di Montpellier (Corp. gl. lat. III.336.13): 'φιλοδάρτης: plagosus flagitiosus'. Ma testimonianza indubbia di ciò mi sembra ciò che Festo riporta a p. 110.23: 'inter cutem flagitatos dicebant antiqui mares qui stuorum passi essent'; Tertull. de Pallio 4 interpreta chiaramente questo in '(pugil Cloemachus) inter cutem caesus et ultra' ²⁵. Quindi, 'flagitare' ha mantenuto il suo significato originale, come ci si aspettava dal punto di vista etimologico.

Nella formazione delle parole 'flagitium' e 'flagitare' si esprime l'idea dell'antico costume. Non vale la pena soffermarsi sull'espressione metaforica ²⁶ come Lattanzio la utilizza in inst. 2.15.3: 'quorum (i timorati di Dio) verbis tamquam flagris verberati (gli dei pagani) non modo daemonas esse se confitentur'ss. (cfr. ibid. 5.9.8). Si tratta qui di un linguaggio azzardato perfino per Lattanzio e, nonostante il gioco di parole 'verbis verberare' faciliti la metafora, egli la ammorbidisce sottolineando il paragone 'tamquam flagris'. Per il tempo più antico dobbiamo presuppore un linguaggio figurato semplice e chiaro, così come forme del costume molto più rozze e violente. L'usanza di punire azioni disonorevoli tramite fustigazione e di liberare così la comunità dall'autore del crimine doveva essere vissuta profondamente radicata e a lungo praticata se, dopo il venir meno della punizione corporale, doveva rispondere della conseguenza disonorevole nella parola. Ma noi non ci limitiamo solo a queste osservazioni generali. L'antica forma di punizione non è mai stata soppressa del tutto come aggravante dell'esecuzione o dell'abolizione dei diritti civili 27 o della libertà, ma in ambiti in cui la disciplina deve essere perseguita con severità assoluta, come nell'esercito, rimase in pieno vigore e qui è sopravvissuta anche la vecchia denominazione 'flagitium militare' (cfr. Donat. supra, p. 13). Gli scrittori che utilizzano la stessa denominazione appartengono all'epoca in cui 'flagitium' era generalmente interpretata come condotta disonorevole.

²⁵) Cfr. SALMASIUS, su Tert. De pallio, p. 305; I.G. GRONOV, Observ. in script. Eccles., c.14. p. 149. A distanza vanno tenuti un frammento di Catone p. 40.3 (ed. Jord.), qui prima richiamato, e l'intera disgustosa descrizione della 'inrumatio' in Apul. met. 8.29: 'iuvenem execrandis oribus flagitabant'. Il modo di esprimersi si ripete con 'caedere concidere' (Cic. Verr. III, 66.155), 'percidere' (Martial. IV. 48, II.72), 'trusare' (Cat. 56.6).

[p. 16]

²⁶⁾ Per i Greci, tuttavia, è comune l'immagine del colpire per rimproverare: ἐπιπλήσσειν si trova già nell'Iliade μ 211 e ancora più antica: ἐνίσσειν ἐνίπτειν ἦνίπατε ἐνιπή (si veda G. Curtius, Grundziige der griechischen Etymologie, Leipzig, 1858, nt. 623); cfr. Od. ω 161: ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἦδὲ βολῆσιν, Aesch. sett. 382: θείνει δ'ὀνείδει μάντιν, Soph. Aia. 724: ὀνείδεσιν ἤρασσον ἔνθεν κἄνθεν οὔτις ἔσθ' ὸς οὔ, Soph. Philot.: κἀγὼ χολωθεὶς εὐθὺς ἤρασσον κακοῖς τοῖς πᾶσιν (li ho colpiti con ogni tipologia di discorso riprovevole); in un epitaffio di Smirne vd. G. ΚΑΙΒΕΙ, CIG nt. 303.4: ἴνα γηράσαντά σε πολλοὶ μαστίξωσι λόγοις θλιβόμενον πενίη. Dalla comparsa precoce dell'immagine si può concludere che si tratti di una usanza più antica (cfr. nt. 39, 41).

²⁷) Cfr. Th. MOMMSEN, Römische Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 984 s.

Marcello in D. 49.15.2.2: 'non idem in armis iuris est, quippe nec sine flagitio amittuntur' anche 'militare flagitium' viene usato generalmente per quanto riguarda la condotta punibile ²⁸. La storia del significato della parola ci impone di presuppore lo stesso punto di partenza anche per questo impiego. L'antica e aspra usanza ci è ben nota da Polyb. 6.37 ss. Come azione disonorevole del soldato si considerava, per esempio, l'abbandono della posizione o del servizio di guardia, la perdita delle armi o il racconto falso di un'azione gloriosa; [p. 17] anche crimini come furto verso i camerati vennero ugualmente puniti 29. Il castigo era il (supplicium) 'fustuarium 30' in greco ξυλοκοπία. Una volta che il giudizio è stato pronunciato, il tribuno prende un bastone e con esso tocca il reo (come una specie di consacrazione). Questo è il segnale per tutti i soldati di picchiarlo con bastoni ('fustes') o lanciare sassi finché quello muoia o scappi dall'accampamento. Ma anche in questo caso è spacciato: il ritorno a casa gli è precluso, nessuno dei suoi parenti oserebbe ospitarlo sotto il proprio tetto. È stato espulso con percosse dall'intera società civile. È solo da qui che possiamo osservare con sufficiente chiarezza il corso storico che l'usanza ha preso, e con essa la parola che muta la sua connotazione.

Alcune azioni o omissioni che suscitavano il sentimento morale del popolo se non toccavano altri aspetti del diritto penale venivano punite con l'espulsione coatta del reo dalla comunità, rendendolo così senza onore e senza diritti. Questa usanza ancestrale si è mantenuta in tutta la sua severità nella vita militare. Se il nostro giudizio è esatto, saremo anche in grado di comprendere il concetto di giustizia popolare dal quale siamo partiti poiché la comunità, che procura diritto e autorità per sé stessa, era, in origine, anche l'unica esecutrice del bando. Con l'evoluzione delle condizioni di vita urbane, si sviluppò una giurisdizione pubblica ed essa incorporò i singoli crimini nella propria sfera autoritaria [N.d.T. Letteralmente «e sottopose i singoli crimini al suo potere»]. Ma dove i tribunali fallivano o agivano troppo lentamente il senso di moralità lesa o il bisogno di vendetta trovavano soddisfazione nel fatto che un certo numero di persone si unisse per rendere noto il colpevole in un atto ufficiale (vedremo poi in quale modo) e per eliminarlo a parole dalla comunità («eliminarlo dalla cristianità», come dicevamo nel nostro pae- [p.18]

²⁸) Cic. pro Cluentio 46.128: 'si a multis esset flagitum rei militaris admissum', Sall. bell. Iug. 54.4: 'neque id flagitium militiae ducitur', CURTIUS, Grundzüge, cit., VIII (14) (48).11, Tac. ann. I.27, Front. p. 124 (ed. Nab.); Ennod. ep. I.4 p. 11, Isid. orig. 5.7, C.I. 6.21.13.

²⁹) Per la lista dei *flagitia* militari in Polyb. 6.37 cfr. D. 49.16.3 (vd. MOMMSEN, Röm. *Strafr.*, cit., p. 561 s).

³⁰⁾ Cic. or. Phil. 3.6.14: 'fustuarium meruerunt legiones quae consulem reliquerunt', Liv. 5.6.14: 'fustuarium meretur qui signa relinquit aut praesidio decedit'; cfr. Liv. 2.59.9 ss., Porfyr. in Hor. Ep. 2.1.154.

se). L'espressione 'flagitium' deriva proprio da questo atto di diffamazione: l'azione che un tempo aveva causato la formazione della parola era stata sostituita da una più mite. Ma l'intenzione e l'effetto restarono gli stessi. Abbiamo visto (p. 10) che questo significato si mantiene in singole applicazioni fino al periodo di Plauto: se ricordiamo il versetto delle dodici tavole da cui siamo partiti, il lettore capirà che 'infamiam' è stata introdotta solo da Cicerone e in quel contesto fu erroneamente interpretata come sinonimo di 'flagitium'. Solo nel senso di 'flagitatio' e non di 'infamia' la parola viene usata qui e unita con 'facere'. Vi è poi l'ulteriore fatto che 'carmen quod' non può essere soggetto grammaticale di 'flagitium facere'. Anche qui si tratta di un malinteso: 'quod' nella legge era ablativo non nominativo e il passo probabilmente aveva la formulazione 'si quis occentassit quod (invece di quo) flagitium alteri faciat'. La legge minacciava il 'flagitium' che consisteva in un canto di ingiurie con il 'flagitium' stesso, imponendo come punizione la fustigazione, che abbiamo rilevato come l'essenza originaria del 'flagitium'. Osservando la vita contemporanea possiamo dedurre che le usanze antiche a cui partecipava tutta la comunità con il tempo vennero abbandonate dalle persone colte e si mantennero soltanto nelle fasce più umili, per poi diventare divertimento dei giovani plebei o addirittura sprofondare come gioco di bambini. Anche la 'flagitatio' italica non scampò a questo destino e la conseguenza fu che nel linguaggio colto la parola 'flagitium' ormai estrapolata dal contesto della consuetudine venne usata in due modi, come sembra, per definire da una parte l'effetto dell'originario atto diffamatorio, della vergona e disonore e dall'altra parte la causa, designando l'azione punibile e disonorevole. Quest'ultimo significato divenne quello più comune nell'ultimo secolo della Repubblica mentre 'flagitare' venne usato nel senso di pretendere in modo irriverente e collegato a un oggetto neutro.

Finora abbiamo dato conto dell'usanza solo attraverso la storia del significato della parola 'flagitium'. Non mancano testimonianze del fatto che la condotta sia stata sostituita dall'insulto verbale. Il primo requisito è che l'insulto deve [p. 19] essere ad alta voce e udibile, per poter essere ascoltato anche da lontano. Festo (supra, p. 4) lo sottolinea esplicitamente. Plauto lo conferma (cfr. Pseud. 556: 'clamore magno et multo flagitabere', ibid. 1145: 'flagitare saepe clamore in foro', Curc. 683: 'clamore hominum posco', Epid. 118: 'clamore differor difflagitor', men. prol. 48: 'illum clamore vidi flagitarier', truc. 759: 'tibi ludos faciam clamore in via' (cfr. Petron. 92 e similmente 'clamare' in Plaut. most. 576 s., 588 e Hor. at. 2.3.128). È necessario per sortire l'effetto desiderato l'esprimere chiaramente il nome dell'accusato, per cui Plaut. most. 587: 'iam hercle ego illum nominabo' (cfr. Donat.

Ter. Phorm. 2.3.5, cfr. supra, p. 13). Questi sono i presupposti di ciò che i Romani chiamano 'convicium', cioè il rimprovero davanti al vicinato riunito ('vicus') 31, un vocabolo che presto ha sostituito il reinterpretato 'flagitium' ed è diventata poi espressione comune per indicare il rimprovero. Il nesso antico esiste ancora in Serv. Verg. ecl. 8.30 (nel noto uso matrimoniale): 'a pueris aspergendas nuces cum strepitu et convicio flagitari² e Plaut. bacch. 874: 'ut ne clamorem hic facias neu convicium' (cfr. Cic. Verr. I, 4.63.141) Il grido ad alta voce viene sottolineato ad esempio in Martial. IV.46.9: 'lis erit: ingenti faciet convicia voce', o addirittura il testo cantato nel culex 209, dove la zanzara schiacciata appare nel sonno al pastore: 'et illi tristis ab eventu cecinit convicia mortis'. Gradualmente la parola è diventata il termine usato generalmente per l'ingiuria verbale e così adottato nella terminologia giuridica 32.

La causa più frequente per quest'accusa era la violazione della promessa da parte del debitore moroso. La si ha là dove si riesca a catturarlo di persona davanti a testimoni, di solito sul mercato ('in foro', Plaut. Pseud. 1145; cfr. [p. 20] Epid. 117 s., supra, p. 12) ma anche per strada ('in via', Plaut. Truc. 759; cfr. bacch. 874: 'hir'); e anche se non lo si incontra di persona, si compie l'azione oltraggiosa davanti alla sua casa (come Plaut. aulul. 446, most. 768, 575; cfr. Pers. 569, Ter. and. 180). Un esempio di ciò è presentato da Plauto nell'ingiunzione dell'usuraio nella mostellaria 603 ss.:

Cedo faenus, redde faenus, faenus reddite. Daturin estis faenus actutum mihi? Datur faenus mihi?

Anche successivamente si possono riscontrare scene simili. Ovid. ars. am. 3.449 riporta:

'redde meum' clamant spoliatae saepe puellae 'redde meum' toto voce boante foro.

In Petronio un compagno di tavolo di Trimalchione si pavoneggia c. 57: 'memo mihi in foro dixit 'redde quod debes'. Nel tempo più antico naturalmente era

³¹⁾ Così già Festo p. 41.20: 'convicium a vicis in quibus prius habitatum est, videtur dictum, vel inmutata litera quasi convocium'; cfr. Nonius p. 64.3, A. FLECKEISEN, Beiträge zur lateinischen Grammatik. II. Zur Etymologie und Orthographie, in «Rh. Mus.», VIII, p. 227, 232, ID., Fünfzig Artikel aus einem Hilfsbüchlein für lateinische Rechtschreibung, München, 1864, p. 15 e MOMMSEN, Röm. Strafr., cit., p. 794.4, riconducono, come Ulpiano, la parola alla radice voc- (vd. Festo).

³²) Si veda MOMMSEN, Röm. Strafr., cit., p. 794.4. Cfr. anche il C.I. 9.35.5 e il Corp. gl. lat. VI 274 e 549 sotto 'impilasti').

colui che aveva ragione, quello che formulava l'accusa; per cui Catone (fr. p. 54 7; cfr. *supra*, p. 11) sottolinea con disappunto che una donna fece eseguire la '*flagitatio*' tramite uno schiavo ³³. Chi potrebbe negare che simili eventi succedessero anche in Atene? Ma le prove sopra considerate non permettono dai brani di Plauto di trarre conclusioni riguardanti un originale attico ³⁴.

In questo contesto, la nota poesia di Cat. 42 è di particolare interesse:

Adeste, hendecasyllabi, quot estis omnes undique, quotquot estis omnes. Iocum me putat esse moecha turpis, et negat mihi nostra reddituram pugillaria, si pati potestis. Persequamur eam et reflagitemus. Quae sit, quaeritis? Illa, quam videtis turpe incedere, mimice ac moleste ridentem catuli ore Gallicani. Circumsistite eam, et reflagitate, 'moecha putida, redde codicillos, redde putida moecha, codicillos!' non assis facis? O lutum, lupanar, aut si perditius potes quid esse. Sed non est tamen hoc satis putandum. Quod si non aliud potest ruborem ferreo canis exprimamus ore. Conclamate iterum altiore voce. 'moecha putide, redde codicillos, redde, putida moecha, codicillos!' sed nil proficimus, nihil movetur. Mutanda est ratio modusque vobis, siquid proficere amplius potestis: 'pudica et proba, redde codicillos.' 35

[p. 21]

Non v'è dubbio che il poeta riprenda l'uso popolare di 'flagitatio'. Egli maneggia i suoi versi come una folla di sfacciati ragazzi di strada i quali si divertono moltissimo ad essere ingaggiati per fare scandalo. Tali ragazzi devono fare cerchio intorno all'etera ('circum sistere'), per poi presentarle la loro richiesta in forma onorevole. Lo fanno in tre riprese che vengono descritte dal poeta.

³³⁾ Cfr. Verr. Flacc. in Gellius XVII.6.3.

³⁴) Così SKUTSCH, Ein Prolog, cit., p. 279 ss.

³⁵) Nella traduzione ho preso in prestito alcune frasi da Heyse, che non avrei saputo sostituire con altre più adatte. [N.d.T. Preferisco in questa sede riprodurre l'originale latino piuttosto che tradurre in italiano quello che Usener traduce dal latino in tedesco].

Anche la poesia su Tallo (Cat. 25) è da intendersi come 'flagitatio'; egli sottolinea la sua richiesta con la minaccia di percosse (v. 10 ss.). Ancora in una delle sue ultime poesie Catullo si riferisce all'usanza (Cat. 55.9 s.) quando cerca il suo amico Camerio, gli rinfaccia tutte le sue prostitute che incontra nel 'porticus Pompei': '(flagitabam) Camerium mihi, pessumae puellae'.

Diverse espressioni sinonimiche ci insegnano il modo di presentazione dell'accusa. Una l'abbiamo già descritta (p. 3 s.), la 'occentatio': che corrisponde all'espressione 'cantilena' usata da Festo (supra, p.4 nt. 4); anche il culex. 209 concorda: 'cecinit convicia' (supra, p. 19). Anche se le parole 'carmen condiderit' nelle dodici tavole (p. 3; cfr. p. 18) sono state introdotte da Cicerone solo a scopo esplicativo, esse possono, dal momento che l'Arpinate stesso conosceva l'usanza, servire come prova che l'effettivo 'elogium' che veniva cantato al reo fosse un vero e proprio poema di rimprovero Abbiamo appena visto un esempio superstite in Cat. 25. Peraltro tutti i 'carmina famosa', che Catullo (29.57; 23.33) e i suoi compagni scrissero possono essere ricondotti a questo costume. Le passioni politiche di quel periodo erano talmente tese che l'antica giustizia popolare (della strada) penetrò persino nell'assemblea popolare ed era auspicabile avere sempre a disposizione canzoni di scherno. Cicerone descrive un tale evento nell'anno 56, cioè proprio nel momento in cui era all'opera la cerchia dei giovani poeti in ep. ad Qintum fr. II. 3.2: 'dixit Pompeius, sive voluit. Nam ut surrexit, operae Clodianae clamorem sustulerunt. Poi appare Clodio che non fa minore fatica a farsi sentire sovrastando il rumore degli avversari: 'ea res acta est, cum hora sexta vix Pompeius perorasset, usque ad horam VIII, cum omnia maledicta, versus denique obscenissimi in Clodium et Clodiam dicerentur.

L'esposizione cantata ad alta voce dell'accusa si esprime anche in altre antiche formazioni verbali. La XII Tavola aveva esplicitamente previsto la vecchia usanza popolare in caso di rifiuto a testimoniare (di fronte a un 'intestabilis' ³⁶):

cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito ³⁷,

[p. 22]

³⁶) Per maggiori dettagli si veda Th. MOMMSEN, in «Zeitschr. f.d. Alterthumsw.», LIX, 1844, p. 466 [N.d.T. In loco Mommsen viene solamente citato], (contra, A. ESCHER, De testium ratione, quae Romae Ciceronis aetate oblinu, Zürich, 1842, p. 61 s.) e MOMMSEN, Röm. Strafr., cit., 991.

³⁷⁾ Fest. p. 233.28: 'Portum in XII pro domo positum omnes fere consentiunt' (segue il passo) e p. 375.12 (Mommsen nel Abh. D. Berl. Akad. 1864 p. 81): 'vagulatio in l. XII significat quaestionem (questionem Haubold, Opp. I, 169, non Merula) cum convicio' (segue il passo) con le varianti 'defugerit' e 'certis' (per 'tertiis'). Cfr. C.G. HAUBOLD, De ritu obvagulationis, in Opuscula acad., 1, Leipzig, 1825, p. 147 ss., ove ne compie una dotta trattazione.

cioè a chi viene negata la testimonianza, costui deve essere insultato ogni giorno davanti alla porta di casa ³⁸. L'insulto ufficiale qui viene indicato come dal fenomeno di accompagnamento. 'Vagulatio' o 'obvagulare' che possono significare solo ululare derivano da 'vagire', 'vagor', 'vagitus', 'vapulare' (di vag_{\overline{1}} pulo-) ³⁹. La lingua letteraria non conosce più questi termini. Ma già in Plauto appare un termine evidentemente corrispondente, cioè 'pipulus' ⁴⁰, come in:

[p. 23]

aul. 446: te iam, nisi reddi mihi vasa iubes, pipulo hic differam ante aedis

già in Varr. de lingua latina, 7.103, appare: 'id est convicio, declinatum a pipatu pullorum', in Nonius p. 152.4 è brevemente spiegato con una perifrasi di 'convicio'. Molti glossari accolgono questa parola, la forma-base, con alcune varianti, come la glossa 'pipulo: convicio ploratu' 41, cioè una combinazione di spiegazioni oggettiva ed etimologica. Originariamente il termine significava indubbiamente il cinguettio dell'uccello: la gallina 'pipat' (in Varr. Sat. Fr. 3), il passero di Lesbia 'pipiabat' (Cat. 3.10), e così Frontone (p. 101 ed. Nab.) lo riferisce alle voci infantili ('in utriusque pulli tui pipulo') 42. Ma come 'pipulus', anche l'osco 'pipatio' passa al significato di lamento ad alta voce e urla ('ploratus') 43. Questo passaggio non sarebbe stato probabilmente possibile se nella giustizia popolare non fosse stato consueto il 'pipare', cioè l'imitazione di voci animali, come la nostra cantilena così sgradevole.

L'antica usanza appare più vivida nelle rappresentazioni della commedia piuttosto che in queste tracce più nascoste del patrimonio erudito. Nello

³⁸⁾ Gli antichi (nt. 37) consideravano 'portum', senza ulteriori indugi, come casa; ciò è certamente erroneo e avversato dal metodo degli antichi glossografi èκ συμπροζομένων νοεŁν. Il vero significato è 'angiportus', (conservato in Fest. p. 17.10, Donato su Ter. and. IV 2.39, Corp. gl. lat. VI.69); è di comune origine con il greco περᾶν πόρος e non deve essere separato da 'porta'; sull'argomento cfr. 'occentent ostium' in A. FLECKEISENS (a cura di), Jahrbücher, cit., p. 4.

³⁹) Nota Cic. ad. Att. 2.14.1: 'se omnium sermonibus vapulare', cfr. supra p. 15.

^{40) &#}x27;Pipulum' aggiunse Ursinus in Festo [N.d.T. Fulvius Ursinus, autore di un'edizione dell'opera festina nel 1583] ma il nome sembra non attestato. A volte la parola ricorre in Plaut. mil. 584 (ed. Ritschl, ma vedi Leo per i dettagli) e Apul. met. 2.26, dove, prima di Oudendorp, 'pipulis laceratus atque discerptus' veniva letto in aperto contrasto con la narrazione precedente. In Gellio, Carrio ha integrato la conclusione del 20.9 con due versi di sua creazione sotto il nome di Gneo Mazio, dove ricorre 'scitamenta pipulo poscil' (cfr. M. HERTZ, in Gellius, II p. CXX). Dico questo in modo che nessuno si confonda.

⁴¹) La prova è data da G. LOEWE, *Prodromus corporis glossiariorum lat*, Leipzig, 1876, p. 260; cfr. Corp. gl. lat. VII.91, V.645.37: 'pipulo: verbere'.

⁴²) Un'altra testimonianza è data da G. LOEWE, *Analecta Plautina*, Leipzig, 1877, p. 208 s. = *Glossae nominum* p. 218 ss.

⁴³) Fest. p. 253.23: [*Pipulus dicebatur*] 'ploratus', Fest. p. 212.9: 'pipatio clamor plorantis lingua Oscorum'. Su 'plorare' cfr. ad es. Martial. 1.89.3 e 8.61.1.

Pseudolus Plauto ha portato una scena simile sul palcoscenico. Quando nonostante i tentativi di persuasione il mezzano Ballione si ostina a non mantenere la parola data, l'infelice Calidoro, tramite il suo abile schiavo Pseudolo, usa l'estremo strumento di prova, l'accusa pubblica, che poi non manca di raggiungere l'effetto desiderato. Già dall'inizio al v. 359 c'è il termine 'contro iam ego te differam dictis meis', per non lasciare alcun dubbio sull'essenza e intenzione della scena (supra, nt. 18). L'azione viene preparata da un dialogo tra l'amante disperato e lo schiavo 44:

CAL. Pseudole, adsiste altrim secus atque onera ⁴⁵ hunc maledictis. PS. Licet. numquam ad praetorem aeque cursim curram, ut emittar manu. CAL. Ingere mala multa ⁴⁶. PS. Iam ego te differam dictis meis.

Nello stesso modo dei versi di Catullo che circondano l'etera, così i due accusatori circondano la loro vittima per colpirlo alternativamente da destra e da sinistra, con un discorso a ruota libera. Allo stesso modo in *merc.* 5.4 Lisimaco e Eutico insultano il vecchio Demifone per il suo amore tardivo:

EVT. Propterea igitur tu mercatu's, novos amator, novos puer? LYSIM. Optume hercle, perge <vero>, ego adistam hinc altrinsecus. Quibus est dictis dignus, usque oneremus ambo.

[p. 25]

Ciò è così insito nell'accusa «romana» che dagli interpreti antichi veniva ricordata la 'flagitatio' tramite la caratteristica forma dello scambio di battute, anche in scene di tutt'altro genere. In Ter. and. 942 Demea e Aeschine cercano di convincere il vecchio Micio:

DEM. Da veniam AESCH. Ne gravare DEM. Fac promitte,

⁴⁴) In ragione delle parole indicate, devo qui dare conto dell'originale anziché di una traduzione.

⁴⁵) 'Onera' come in *merc.* 978: 'quibus est dictis dignus, usque oneremus ambo'. La metafora è talvolta preparata da locuzioni come in *Amph.* 328: 'onerandus es pugnis probe'.

⁴⁶⁾ Anche questa formula è attestata in Ter. Phorm. 988: 'pugnos in ventrem ingere'; è comune nell'atto dell'accusa: Plaut. bacch. 875: 'ut ne clamorem hic facias neu convicium...atque ut tihi mala multa ingeram', Id. asin. 927: 'modo cum dicta in me ingerebas', Id. men. 717: 'omnia mala ingerebat quemquem aspexerat', Ter. and. 669 ss.: 'sed quid agam? Adeamne ad eum et cum eo iniuriam hanc expostulem? Ingeram mala multa? Atqui aliquis dicat 'nil promoveris': multum. Molestus certe ei fuero atque animo morem gessero', dove Donato (IV 1.16) spiega: 'quasi tela, ita se dicit ingesturum mala'. Ho preferito 'inger el' anziché 'ingere' (cfr. Cat. 27.2: 'inger'), poiché la persona interessata qui doveva essere indicata da Plauto come di consueto; né è comprensibile l'assenza nel passo di Terenzio.

e Donato osserva: 'altrinsecus agentium flagitantiumque (oppure fatig-) verba sunt'.

Anche le canzoni di scherno dei soldati durante il corteo di trionfo venivano presentati in canto alternato (Liv. 4.53.11, Plin. *Nat.* 19.144) così come la vecchia satira bucolica di Orazio (*Ep.* II 1.146: '*amant alterna Camenae*'), come dice Virgilio in generale (*Ecl.* 3.59).

La trama stessa si divide apparentemente in tre sezioni che sembrano uguali nella dimensione: strofa, contro-strofa e epodo. La sequenza del dialogo alternato viene fissato dalla parola di Ballione 'perge tu' alla fine della prima sezione. L'accusato fa finta di essere scherzosamente l'iniziatore e direttore della scena scandalosa: il secondo accusatore, a cui dà la parola in tale ruolo non può logicamente aver parlato prima; a lui spetta la seconda sezione. Poiché nei vv. 357-359 Pseudolo ha avuto espressamente l'incarico di compiere la 'flagitatio' è lui il cantore della prima e, quindi, Calidoro è quello della seconda sezione ⁴⁷. Nella terza abbiamo poi lo scambio ininterrotto dei due e le parole di accusa grandinano liberamente per poi dar luogo all'accusa più pesante come ultima arma. Qui dobbiamo formare la distribuzione dei ruoli secondo le chiare allusioni del poeta e non secondo i manoscritti, dai quali già gli editori stessi furono costretti a discostarsi. L'offesa dunque avviene nel modo seguente:

PS. Impudice ⁴⁸. BAL. Itast. CAL. Sceleste. BAL. Dicis vera. PS. Verbero.

BAL. Quippini? CAL. Bustirape. BAL. Certo. PS. Furcifer. BAL. Factum optume.

CAL. Sociofraude. BAL. Sunt mea istaec. PS. Parricida. BAL. Perge tu.

CAL. Sacrilege. BAL. Fateor. PS. Periure. BAL. Vetera vaticinamini.

CAL. Legirupa. BAL. Valide. PS. Permities adulescentum ⁴⁹. BAL. Acerrume.

CAL. Fur. BAL. Babae. PS. Fugitive. BAL. Bombax. CAL. Fraus popli.

BAL. Planissume.

PS. Fraudulente. CAL. Impure. PS. Leno ⁵⁰. CAL. Caenum. BAL. Cantores

⁴⁷) Mi sembra che lo confermi v. 364 dove '*permities adul*', è adatto solo a Calidoro e '*legirupa*' solo a un cittadino libero, così che entrambe le parole che seguono immediatamente devono essere pronunciate dallo stesso Calidoro.

⁴⁸⁾ 'Impudicus' può essere accostato anche a 'pathicus' come in Cat. 29.2, Cic. or. in Catil. II.10.23, Id. Phil. 3.5,12, 6.15, Verg. catal. 5.9, Macrob. Sat. 3.14.7, D. 47.10.9.4; cfr. Iust. 8.6.8: 'impudicum fecit ante quam regent'; N. HEINSIUS, Adversus Ioannis Croii calumnias apologia necessaria, Brittenburg, 1646, p. 641, supra, nt. 12.

⁴⁹) Cfr. Ter. and. 188: 'leno sum, pernicies communis, fateor, adulescentium, periurus, pestis'.

⁵⁰⁾ 'Fraudulente' è molto sospetto dopo la 'fraus popli', immediatamente precedente. Ho pensato a 'pestilente' (cfr. Ter. and. 189, nt. 49. Ancora Ritschl [N.d.T. Si tratta di Friedrich Wilhelm Ritschl, autore, nel 1854, di un'edizione critica (rimasta incompiuta) delle commedie plautine] restituiva il discorso di Calid. 'impure leno', ma osservò che nel palin-

probos 51.

CAL. Verberavisti patrem atque matrem ⁵². BAL. Atque occidi quoque, potius quam cibum praehiberem: num peccavi quippiam?

Anche quest'ultimo attacco l'uomo «con la fronte di ferro» l'ha superato, è inutile che i due continuino l'offesa dai quali non ottengono alcun vantaggio:

Plaut. Pseud. 369: In pertussum ingerimus dicta dolium. Operam ludimus.

Occorrono argomentazioni più convincenti di quelle apportate finora (nt. 52) per provare che Plauto abbia preso questa scena dall'originale ateniese. Essa rispecchia nel contenuto e nella forma talmente fedelmente l'usanza italica [p. 27] così come da noi finora descritta che possiamo senz'altro usarla come ritratto vivido della stessa. Chi avesse ancora dei dubbi, voglia riconoscere che anche poeti della 'fabula togata' hanno inserito scene dello stesso genere. Una traccia univoca si trova nel Varus di Titinio fr. III.137 (ed. Ribbeck):

A. Lotiolente B. flocci fiet. A culi cultor,

rivolto presumibilmente contro un 'fullo', che si oppone al suo ospite con la stessa imperturbabilità di Ballione. La somiglianza con la scena dello Pseudolus è sottolineata già da Ribbeck nella seconda edizione delle Commedie.

Dopo quanto detto sopra, ognuno riconoscerà nelle commedie di Plauto e Terenzio i molti accenni alla antica pratica. Mi asterrò a trattare le singole scene nelle quali si verificano questi fatti. Vorrei solo richiamare l'attenzione sul fatto che la disapprovazione morale delle avventure amorose in età avanzata 53 viene espressa nella forma di 'flagitatio'; così è espressa in modo inequivocabile in merc. 976 ss. (supra, p. 24); un effetto simile ha nell'asin. 921 ss. la ripetizione inesorabile di 'surge amator', i domum della moglie

sesto tra queste due parole un cambio di persona era indicato dallo spazio lasciato aperto; A. KIESSLING, Zur Kritik und Erklärung des Plautinischen Pseudolus, in «Rh. Mus.», XXIII, 1868, p. 418 s. ha poi mostrato la distribuzione corretta. 'Impurus' è una delle invettive più usate, cfr. Donat. Ter. and. 2.1.29: 'veteres impurum generaliter pro improbo ponebant' e and. 3.3.6. Per 'leno' Kiessling ha già fatto riferimento a Plaut. rud. 653; cfr. Donat. Ter. and. 2.1.33: 'nomen sacrilegum et iniustum leno'.

⁵¹⁾ Per 'Cantores', supra, p. 21. Non vi è un vero e proprio 'carmen', ma un 'canticum'.

⁵²) F. LEO, Plautinische Forschungen zur Kritik und Geschichte der Komödie. Berlin, 1896, p. 93, vede in questo passaggio di imprecazioni un indizio che nell'originale greco fossero qui usati πατραλοίας e μητραλοίας. Ma la risposta di Ballione richiede che una dichiarazione la preceda, e oltre i v. 367 ss., come culmine di tutta la scena, è necessaria una forma ulteriore.

⁵³⁾ Cfr. Plaut. bacch. 1163, 1208, Id. merc. 305, Tib. 1.2.95 ss.

indignata. A questo punto la vecchia usanza può essere rintracciata in una tradizione ininterrotta fino ai giorni nostri. Vive oggi ancora nella «scampanata, scampaggiata, fischiata» degli italiani o nel francese «charivari». Ma a questa ricorrenza si aggiunge un nuovo momento che può essere spiegato solo in un diverso contesto.

'Occentatio', 'pipulus', 'vagulatio' sembrano essere utilizzati per rappresentazioni notturne della giustizia popolare. Effettivamente l'azione di rimprovero non era assolutamente, come si potrebbe dedurre dalle tracce finora apportate, ridotta al chiaro del giorno. Anche Plauto parla di voci di animali durante la notte in pers. 569: 'at enim illi noctu occentabunt ostium, exurent fores'. Ne conosciamo un esempio storico nell'agitato periodo di scontri tra fazioni verso la fine della Repubblica, che ci ha già dato materiale (p. 21 s.). Dopo il ritorno di Cicerone dall'esilio (57 a.C) il suo avversario indomito Clodio seppe usare come pretesto il rincaro dei prezzi per dare nuovamente a Pompeo una procura eccezionale nelle sue mani e per aizzare il popolo contro Cicerone. Si suppone che il grande flusso di stranieri che aveva avuto luogo a Roma per il ritorno dell'oratore dovrebbe avere causato l'improvvisa emergenza. Tra i diversi fatti che Cicerone sottolinea nel suo discorso davanti ai pontefici è per noi prezioso il seguente (Cic. de domo sua 6.14):

[p. 28]

Quid? Puerorum illa concursatio nocturna non a te ipso instituta me frumentum flagitabat? quasi vero ego aut rei frumentariae praefuissem, aut compressum aliquod frumentum tenerem ... Sed homo ad caedem imminens meum nomen operis ediderat, imperitis iniecerat.

Cfr. ibid. 6.15. A me, cuius adventu fore vilitatem boni viri dictitabant, annona flagitabatur.

Dunque Clodio ingaggiò giovanotti perché facessero scandalo davanti alla casa di Cicerone di notte e lo accusassero dell'aumento dei prezzi. Similmente, una controversia di Quintiliano (decl. 364) ha come premessa che un 'pauper ad divitiis domum nocte conviciari solebat'. L'usanza è sopravvissuta a lungo nell'antichità. Chi è in grado di controllare gli statuti cittadini delle città medievali, ne troverà ricche testimonianze. A questo proposito, basti indicare lo statuto cittadino di Bergamo 54 che minaccia di pesanti sanzioni pecuniarie

⁵⁴) Statuta et lex municipalis communitatis Bergomi, ed. 1491, coll. IX cap.58: 'nulla persona audeat vel presumat de nocte post tertium sonum campanae usque ad sonum dianae (il suono della campana dell'alba cfr. ibid. coll. IX cap. 96) ire per stratas civitatis burgorum vel suburbiorum Bergo(mi) se firmando ante domum alicuius personae ad cantandum aliquas cantilenas nec obropria vel infamatoria, sub poena librarum trium imperia(lium) ..., et eadem poean puniantur comites et astantes ipsi sic cantanti; cfr. ibid. cap. 52.

